

# COMUNE DI MONTEFANO

Provincia di Macerata

COD.43029

## COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**DELIBERAZIONE NUMERO 11 DEL 21-06-12**

<b>OGGETTO</b>	<b>APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PRO=PRIA</b>
----------------	---

L'anno duemiladodici il giorno ventuno del mese di giugno, alle ore 21:00, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

<b>CARNEVALI CARLO</b>	<b>P</b>	<b>VERGANI DEBORAH</b>	<b>P</b>
<b>BRACONI LUCA</b>	<b>P</b>	<b>PALMILI MARTINO</b>	<b>A</b>
<b>MEZZALANI LUCIANO</b>	<b>P</b>	<b>PIAZZOLLA MICHELE</b>	<b>P</b>
<b>CANULLO GIANFRANCO</b>	<b>P</b>	<b>STORANI MAURIZIO</b>	<b>P</b>
<b>SILVESTRONI ALESSANDRA</b>	<b>P</b>	<b>GIUBILEO FRANCESCO</b>	<b>P</b>
<b>SERAFINI RENZO</b>	<b>P</b>	<b>CANTORI ROBERTO</b>	<b>P</b>
<b>ACCATTOLI SAMUELE</b>	<b>P</b>	<b>BARLETTA PAOLO</b>	<b>P</b>
<b>DE SALVO GIOVANNI</b>	<b>P</b>	<b>PESARESI GIULIANA</b>	<b>P</b>
<b>RIMINI CRISTIANA</b>	<b>P</b>		

Assegnati n. [17] In carica n. [17] Assenti n.[ 1] Presenti n.[ 16]

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario

Dott. GIATTINI DR. ETTORE

Assume la presidenza il Dott. CARNEVALI CARLO

SINDACO

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori :

ACCATTOLI SAMUELE

PIAZZOLLA MICHELE

BARLETTA PAOLO

Il Presidente introduce il Regolamento per l'Imposta Municipale Propria denominata IMU, illustra gli aspetti essenziali del nuovo tributo, le aliquote, le esenzioni e gli aspetti particolari rispetto all'ICI, dà spiegazioni sull'aliquota per l'inagibilità degli immobili ed infine chiede se è necessario leggere i 30 articoli del Regolamento ed apre discussione.

Prende la parola il consigliere Maurizio Storani il quale pone l'attenzione sull'aliquota per le attività produttive, proposta all'8,60, ritiene che danneggi le attività in un momento di grave crisi, invita a ragionare su tale decisione, le attività produttive in questo momento vanno aiutate non caricate di imposte, anche l'occupazione potrebbe risentirne.

Interviene anche il Segretario che dà spiegazioni sulle particolarità del regolamento, sulle agevolazioni promosse, sul concetto di inagibilità che è stato regolamentato in modo diverso dai Comuni limitrofi, sulle aree fabbricabili possedute da IAP e coltivatori diretti, sui fabbricati di Cat. D iscritti a bilancio senza rendita catastale in base alla zona, sui fabbricati strumentali rurali e sul loro riconoscimento.

Il Sindaco in relazione agli immobili agricoli strumentali precisa che per beneficiare dell'applicazione della tassazione allo 0,2 il possessore deve avere l'iscrizione alla CCIAA e il possesso di partita IVA. Continua dicendo che si è voluto fare attenzione al particolare momento che si vive e non si è voluto far cassa, non si poteva fare meglio poiché i tagli dello Stato ai trasferimenti dei Comuni sono stati sostanziosi ed il Comune per il pareggio di bilancio deve reperire le risorse con la nuova imposta.

Il Consigliere Storani rappresenta che bisognava parlarne insieme prima del Consiglio in modo da trovare una soluzione condivisa, non è stato possibile ed ora si prende atto delle decisioni del Comune.

Il Sindaco replica dicendo di essere perfettamente in sintonia sul fatto che le imposte devono essere contenute e che se avremmo potuto parlarne prima, tuttavia è stato fatto questo Consiglio aperto proprio per dimostrare l'attenzione dell'Amm. Comunale verso la popolazione. La Responsabile del Settore Finanziario sa quanto sia stata pressante la richiesta di stabilire un punto in meno sulle singole aliquote, ma alla fine sono prevalse le argomentazioni del pareggio di bilancio, per valutarne subito l'apporto derivante da queste aliquote e poi semmai il prossimo anno, se il gettito è stato consistente rispetto alle aspettative, si potrà tornare indietro.

Dà quindi lettura dell'indagine conoscitiva sulle aliquote dei 15 Comuni vicini con le risultanze che Montefano ha le tariffe più basse. Soprattutto perché il 5% e l'8,6% stabilite sono le più basse anche in relazione alle rendite catastali del nostro territorio che sono inferiori a parità di categoria catastale rispetto ai Comuni della zona.

Il Consigliere Serafini rimarca che il gettito IMU del prossimo anno è stato inserito in bilancio con stanziamento più basso sul triennale, si è previsto infatti una riduzione ma si deve tenere conto che sull'aliquota dell'8,60, il 3,80 va allo Stato. Occorre comunque vedere il risultato finale delle somme incassate poi si deciderà per il prossimo anno.

Intervengono i consiglieri di minoranza Giubileo il quale chiede quanto incida un punto di IMU sul bilancio e Cantori che chiede cosa determini non procedere agli aumenti di aliquota, facendo rilevare che le aliquote per le aziende sono pesanti in questo momento di crisi.

La Responsabile del Settore Finanziario risponde che un punto di IMU equivale a circa €. 140.000 di gettito.

Il Sindaco ribadisce che misure fissate sono le più contenute rispetto a quelle degli altri Comuni della zona, chiede se ci sono altre osservazioni e

proposte anche da chi assiste poichè è un Consiglio Aperto, torna a ribadire l'impegno messo dall'Amministrazione di rivedere le aliquote a fine anno e rimarca che le altre tariffe, imposte e tasse comunali sono rimaste invariate per tutto il 2012.

Interviene tra il pubblico il sig. Tommaso Ciavattini, che afferma che la discussione si articola sull'e quote da dividersi tra Comune e Stato, riconosce che ci si è attenuti ad aliquote equilibrate, poi se le cose vanno bene ed il gettito è superiore alle attese si potrà provvedere a riduzioni.

Interviene Piccini Gilberto invitando a fare sforzi per non gravare troppo sulle tasche dei cittadini.

L'Assessore Serafini dice che non si deve parlare solo delle aliquote per le imprese ma anche di quella per la prima casa, poiché se l'impresa soffre, chi vive di pensione sociale soffre altrettanto. Pertanto lo sforzo è stato fatto sul 5% valutando le proiezioni che dicono che adesso si paga di meno di quando c'era l'ICI, l'aliquota è inferiore, le detrazioni maggiori ed inoltre pagano tutti. Interviene Storani, invitando a votare perché gli interventi del pubblico sono terminati e preannuncia la sua astensione.

Il Sindaco ribadisce che c'è l'impegno a ritornare indietro e ad abbassare le aliquote se il gettito dovesse essere discreto, poi si passa alla votazione.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTI** gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita **l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014**, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

**VISTO** il D.L. 2.3.2012 n. 16 convertito con modificazioni nella legge 26.4.2012 n. 44 con il quale sono state apportate modificazioni ed integrazioni all'IMU in particolare l'art. 4;

**TENUTO CONTO** che l'applicazione **a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015** ;

**DATO ATTO** che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce *"E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all' articoli 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento"*;

**EVIDENZIATO** che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

*- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

**ATTESO** che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione ;

**CONSIDERATO** che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

**TENUTO CONTO** che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, **l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:**

- 1) **ALIQUTA DI BASE 0,76 PER CENTO**  
aumento o diminuzione **sino a 0,3 punti percentuali.**
- 2) **ALIQUTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO**  
aumento o diminuzione **sino a 0,2 punti percentuali.**
- 3) **ALIQUTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO**  
riduzione **fino allo 0,1 per cento.**

**TENUTO CONTO** che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono**, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad **abitazione principale** da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

**CONSIDERATO** inoltre che per gli **anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ;**

**EVIDENZIATO** pertanto che l'importo complessivo **della maggiorazione**, al netto della detrazione di base, non può superare **l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ;**

**TENUTO CONTO** che i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione ;

**ATTESO** che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 *“4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.”*

**TENUTO CONTO** che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 *“3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.”*

**DATO ATTO** che i comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 *“56. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata”*

**EVIDENZIATO** che è **riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo** calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato

**CONSIDERATO** che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

**ATTESO** che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui

all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ;

**PRESO ATTO** che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo **ha effetto dal 1° gennaio 2012**, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale ;

**TENUTO CONTO** che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, all'art. 4 del D.L. 2.3.2012 n. 16 convertito con modificazioni nella legge 26.4.2012 n. 44 ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

VISTI i favorevoli pareri tecnico e contabile resi in ordine all'adozione del presente atto ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs n. 267/2000;

Con n. 11 voti favorevoli n. 2 contrari (Pesaresi e Barletta) e n. 3 astenuti (Storani, Giubileo e Cantori) espressi per alzata di mano da n. 16 Consiglieri presenti e votanti,

### **DELIBERA**

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
- 2) di **approvare l'allegato Regolamento** per la disciplina dell'**Imposta Municipale Propria, denominata IMU, costituito di n. 30 articoli, parte integrante di questo dispositivo;**
- 3) di dare atto che il **Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012**, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale ;
- 4) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono contenuti nell'allegato Regolamento ;
- 5) di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, anche ai fini della pubblicazione nel sito informatico [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it).

\*\*\*\*\*

**COMUNE DI MONTEFANO**  
(Provincia di Macerata)

**IMU**

**REGOLAMENTO PER LA  
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA  
MUNICIPALE PROPRIA**

**Anno 2012**

Approvato con delibera di C.C. n. 11 del 21 giugno 2012

## INDICE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Art. 2 - Presupposto d'imposta

Art. 3 - Soggetti attivi

Art. 4 - Soggetti passivi

Art. 5 - Abitazione principale - definizione

Art. 6 - Pertinenze dell'abitazione principale

Art. 7 - Detrazione abitazione principale e pertinenze

Art. 8 - Coniugi separati

Art. 9 - Agevolazioni

Art. 10 - Determinazione della base imponibile dei fabbricati

Art. 11 - Determinazione della base imponibile dei fabbricati di interesse storico e artistico

Art. 12 - Determinazione della base imponibile dei fabbricati inagibili

Art. 13 - Determinazione della base imponibile fabbricati classificabili nel gruppo catastale

D

Art. 14 - Immobili agricoli strumentali

Art. 15 - Determinazione della base imponibile delle aree fabbricabili

Art. 16 - Aree fabbricabile condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali

Art. 17 - Determinazione della base imponibile dei terreni agricoli

Art. 18 - Agevolazioni applicabili ai terreni agricoli

Art. 19 - Esenzioni

Art. 20 - Versamenti

Art. 21 - Versamenti minimi

Art. 22 - Versamenti effettuati da contitolari

Art. 23 - Dichiarazione

Art. 24 - Accertamento

Art. 25 - Accertamento con adesione

Art. 26 - Riscossione coattiva

Art. 27 - Rimborsi e compensazioni

Art. 28 - Rateizzazione dell'imposta

Art. 29 - Modalità di notificazione

Art. 30 - Entrata in vigore del Regolamento

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

### **Art. 1 - Oggetto del Regolamento (art. 14 c. 6 d.lgs 13 + art. 13 c. 1 dl 201)**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D. Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive mm. e ii., compatibilmente con le disposizioni di cui agli articolo 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.

2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

### **Art. 2 - Presupposto d'imposta (art. 13 c2 dl 201 + art. 2 dl 504)**

1. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, ivi compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa.

2. Ai fini dell'imposta:

a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta al catasto edilizio urbano con attribuzione di autonoma e distinta rendita, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, vale a dire quella che non avrebbe ragione d'essere in mancanza del fabbricato.

I fabbricati sono considerati imponibili ai fini IMU dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione o se antecedente, dalla data di utilizzazione effettiva della costruzione, ovvero dalla sua iscrizione al catasto urbano con attribuzione di rendita catastale, indipendentemente che sia rilasciato o meno il certificato di abitabilità o di agibilità.

L'iscrizione catastale ha effetti di presunzione assoluta di imposizione riguardo alla classificazione dell'immobile, così che nel contrasto tra la situazione di fatto e quella catastale, prevale quest'ultima fino alla sua modifica.

L'utilizzo del fabbricato è dimostrabile a mezzo di prove indirette e purché siano riscontrabili gli elementi strutturali necessari e funzionali all'uso (abitativo, industriale, commerciale, produttivo). L'effettivo utilizzo può rilevarsi dai consumi dei servizi indispensabili quali luce, acqua e gas;

b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzata a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali adottati dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Provincia e dall'adozione degli strumenti attuativi dei medesimi. L'assenza di un piano attuativo dello strumento urbanistico generale non ha quindi alcuna influenza sulla qualificazione del terreno, che rimane area fabbricabile, incidendo per contro sulla quantificazione dell'ammontare del valore del medesimo.

Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera b);

c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.

### **Art. 3 - Soggetti attivi**

1. I soggetti attivi dell'imposta sono il Comune e lo Stato per la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, pari allo 0,76 per cento.

2. Inoltre non è dovuta la quota IMU riservata allo Stato su :

- immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari,
- alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;
- casa coniugale assegnata all'ex coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- immobili posseduti dal Comune nel suo territorio.

### **Art. 4- Soggetti passivi (art. 9 dlgs 23/2011)**

1. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

2. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto.

**Art. 5 - Abitazione principale -  
definizione (art. 13 dl 201)**

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, ai sensi dell'art. 144 del codice civile. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

**Art. 6 - Pertinenze dell'abitazione principale (art. 13 c.2 dl 201)**

1. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate in categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità, ai sensi degli articoli 817 e 818 del codice civile.

**Art. 7- Detrazioni d'imposta abitazione principale e pertinenze (art. 13 c.10 dl 201)**

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di cui all'art. 5 del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200 (duecento) rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
3. Ai sensi dell'art. 13 comma 10 del D.L. 201/2011 la detrazione prevista dal primo comma è maggiorata di Euro 50 (cinquanta) per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, in misura proporzionale al periodo dell'anno in cui persiste tale condizione.
4. L'importo complessivo della maggiorazione di cui al comma 3, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di Euro 400 (quattrocento).

**Art. 8 - Coniugi separati (art4 c. 5-quinquies dl 16/2012)**

1. L'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.
2. L'imposta è versata dal coniuge assegnatario, anche se non proprietario della casa coniugale, con la stessa aliquota, detrazione e maggiorazione previste per l'abitazione principale.

## **Art. 9 - Agevolazioni**

1. E' soggetta alla stessa aliquota, detrazione e maggiorazione prevista per l'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, intendendo come tale quella non fatta oggetto di contratto di locazione, comodato, uso o altro titolo.
2. Sono altresì soggette al trattamento dell'abitazione principale, ai soli fini della detrazione di imposta, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.

## **Art. 10 - Determinazione della base imponibile dei fabbricati (art. 13 c. 3 + 4dl 201)**

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori:
  - a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
  - b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
  - b-bis) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
  - c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
  - d) 60 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5. Ai sensi del D.L. 201/2011 articolo 13, comma 4 lett. c), tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
  - e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

## **Art. 11 - Determinazione della base imponibile dei fabbricati di interesse storico e artistico (art. 13 c. 3 lett. a)**

1. Per i fabbricati di interesse storico e artistico, di cui all'art. 10 del Codice di cui al D. Lgs. 42/2004, la base imponibile è ridotta del 50 per cento.

## **Art. 12 - Determinazione della base imponibile dei fabbricati inagibili (art. 13 c. 3 lett. B)**

1. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, la base imponibile è ridotta del 50 per cento.
2. L'inagibilità o l'inabitabilità deve consistere in un degrado o fatiscenza, sopravvenuti, e simili del fabbricato, non superabili con interventi di manutenzione. L'immobile in ogni caso non deve essere utilizzato, neanche per usi diversi rispetto alla destinazione originaria e/o autorizzata
3. L'inagibilità o l'inabitabilità può riguardare l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso la riduzione si applica alle singole unità immobiliari e non all'intero fabbricato.

4. La certificazione di inagibilità o inabitabilità è rilasciata dall'Ufficio Tecnico comunale, previa richiesta e presentazione di idonea documentazione da parte dell'interessato, attestata da tecnico abilitato. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, con allegata idonea documentazione anche fotografica dell'immobile, attestante la sussistenza e la data di inizio delle condizioni oggettive di non utilizzo. Il Comune si riserva, attraverso l'Ufficio Tecnico comunale, di verificare la veridicità della dichiarazione presentata.
5. La riduzione della base imponibile del 50 per cento si applica dalla data di presentazione all'Ufficio Tributi della predetta dichiarazione sostitutiva o richiesta di certificazione all'Ufficio Tecnico.
6. Qualora sugli immobili, non utilizzati né utilizzabili, siano in corso le opere edilizie di cui alla lettera c) (interventi di restauro e risanamento conservativo), alla lettera d) (interventi di ristrutturazione edilizia) o alla lettera e) (interventi di ristrutturazione urbanistica) dell'art. 3 del DPR 06 giugno 2001, n° 380, per la durata del titolo abilitativo, l'imposta si applica sull'area fabbricabile su cui insiste il fabbricato sino alla data di ultimazione dei lavori stessi o se antecedente, alla data in cui l'immobile è utilizzato.

#### **Art. 13 - Determinazione della base imponibile dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D**

1. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato in base a quanto previsto nell'art. 5 comma 3 D.lgs. 504/1992.

#### **Art. 14 - Immobili agricoli strumentali (art. 8 dl 201 )**

1. Sono considerati fabbricati rurali ad uso strumentale gli immobili effettivamente destinati, adibiti ed utilizzati per usi strumentali all'attività d'impresa agricola, ai sensi dell'articolo 9 comma 3-bis del D.L. 557/1993, iscritti al catasto urbano nella categoria D/10, ovvero nelle altre categorie di appartenenza qualora ricorrano i requisiti previsti.
2. L'uso strumentale a prescindere dalla categoria di appartenenza, deve essere provato dal contribuente con idonea documentazione che dimostri l'utilizzo strumentale del fabbricato, come l'attribuzione di partita iva agricola e l'iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio se dovuta.

#### **Art. 15 - Determinazione della base imponibile delle aree fabbricabili (art. 13 dl 201 + d.lgs 504 art. 5 c. 5 e 6)**

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi di mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche, rilevabile anche da atto pubblico o perizia giurata.
2. In caso utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricati, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, lettere c) e d) ed e), DPR 06 giugno 2001, n° 380, la base, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in

deroga a quanto stabilito nell'articolo 2, senza computare il valore di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

3. La Giunta Comunale, su proposta dell'Ufficio Tecnico, delibera annualmente i valori venali indicativi in comune commercio delle aree edificabili. Nel caso di mancata adozione di specifico atto si intende prorogata tacitamente la delibera in vigore.

4. I fabbricati che risultano censiti catastalmente in categoria F/2 - unità collabenti - sono soggetti all'imposta in base al valore dell'area edificabile.

#### **Art. 16 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli**

1. Non sono considerati fabbricabili i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.

2. L'agevolazione non si applica nell'ipotesi in cui i terreni agricoli posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, siano concessi in affitto o in comodato e quindi non condotti direttamente dagli stessi.

3. La finzione giuridica non opera nel caso in cui il terreno sia direttamente condotto da una società, con esclusione delle società di persone costituite dagli stessi coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola proprietari dei terreni che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.

4. L'agevolazione si applica a tutti i possessori di un medesimo terreno anche qualora i requisiti di cui al comma 1 sia in capo solamente ad uno di questi.

#### **Art. 17 - Determinazione della base imponibile dei terreni agricoli (art. 13 c. 5 dl 201)**

1. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando, all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, un moltiplicatore pari a 135.

2. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il valore è costituito da quello ottenuto applicando, all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, un moltiplicatore pari a 110.

#### **Art. 18 - Agevolazioni applicabili ai terreni agricoli (art. 13 c. 8 bis dl 201)**

1. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono assoggettati all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente Euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti Euro 6.000 e fino a Euro 15.500;

b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti Euro 15.500 e fino a Euro 25.500;

c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti Euro 25.500 e fino a Euro 32.000.

2. In caso di pluralità di soggetti passivi le riduzioni si applicano soltanto a coloro che possiedono i requisiti di cui al comma 1. L'agevolazione deve essere ripartita proporzionalmente alle quote di proprietà dei singoli soggetti passivi che coltivano il fondo con qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale.

3. La riduzione deve essere calcolata proporzionalmente al valore dei terreni posseduti in tutti i Comuni e deve essere rapportata al periodo dell'anno in cui sussistono le condizioni richieste e alla quota di possesso.

4. La riduzione di cui al comma 1 non si applica nell'ipotesi in cui il terreno agricolo venga concesso dal soggetto passivo, ancorché coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, in affitto.

5. Nel caso in cui i proprietari dei terreni agricoli siano coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola che abbiano costituito una società di persone alla quale abbiano concesso in affitto o in comodato il terreno e continuino a coltivare direttamente i terreni in qualità di soci, la riduzione di cui al comma 1 è applicabile.

#### **Art. 19 - Esenzioni (art. 13 C. 13 dl 201 +9 c.8 dl 23/2011)**

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis del D.P.R. 601/1973, e successive modifiche;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della costituzione, e le loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;

f) i fabbricati appartenenti agli stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) gli immobili utilizzati e posseduti dai soggetti di cui all'art. 73 comma 1 lettera c) del T.U.I.R. approvato con D.P.R. 22/12/1986, n. 917 e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16 lettera a) della legge 20/5/1985, n. 222.

2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

#### **Art. 20 - Versamenti (comma 12 e 12bis art. 13 dl 201 + art. 9 d.lgs 23/2011)**

1. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma imposizione tributaria.
2. L'imposta è versata in autotassazione dal contribuente contestualmente per la quota di competenza comunale sia della quota di competenza dello Stato.
3. Il versamento dell'imposta è effettuato mediante utilizzo del modello F24 secondo le disposizioni di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/1997. A decorrere dal 1° Dicembre 2012 sarà possibile versare l'imposta tramite apposito bollettino postale.
4. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. Per l'anno 2012 il pagamento dell'imposta deve essere effettuato secondo le disposizioni contenute nell'art. 13 commi 8 e 12-bis del D.L. 201/2011.

#### **Art. 21 - Versamenti minimi**

1. L'imposta non è versata qualora essa sia inferiore a Euro 5 (cinque). Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto o di saldo.

#### **Art. 22 - Versamenti effettuati da contitolari**

1. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri, a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore dopo il pagamento.

#### **Art. 23- Dichiarazione (art. 13 comma 12-ter dl 201/2011)**

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con decreto cui all'art. 9 comma 6 del D.Lgs. 23/2011.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
3. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012, o comunque non oltre entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo.
4. Per i rurali non accatastati ai sensi dell'art. 13 comma 14-ter la dichiarazione deve essere presentata entro i termini di cui al comma 1 del presente articolo.

#### **Art. 24 - Accertamento**

1. Si applicano, in quanto compatibili, le seguenti norme:
    - a) Decreti Legislativi nn. 471, 472 e 473 del 18 Dicembre 1997 e s.m.i.;
- DELIBERA DI CONSIGLIO n. 11 del 21-06-2012 - pag. 16 - COMUNE DI MONTEFANO

- b) Artt. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011 e s.m.i.;
  - c) Art. 13 del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni con la L. 214/2011 e s.m.i.
2. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, non supera Euro 5 (cinque).
  3. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

#### **Art. 25 - Accertamento con adesione ( art. 9 dl 23/2011 comma 5)**

1. E' introdotto ai fini della IMU, ai sensi del D.Lgs. 218/1997 e s.m.i., l'istituto dell'accertamento con adesione.

#### **Art. 26 - Riscossione coattiva**

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni e interessi, se non versate entro il termine fissato nei relativi avvisi, sono riscosse, alternativamente, o tramite concessionario della riscossione ex art. 69 del D.P.R. 43/1998 o con la procedura indicata dal R.D. 639/1910.

#### **Art. 27 - Rimborsi e compensazioni**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme rimborsate si applicano interessi nella misura annua pari al tasso di interesse legale, calcolati con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono diventati esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a Euro 5 per anno solare.
4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo di spettanza comunale. Il funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

#### **Art. 28 - Rateizzazione dell'Imposta**

1. Su richiesta del contribuente può essere concessa la rateizzazione dei pagamenti, per gravi motivi di carattere economico o di altro genere, purché temporanei e debitamente documentati, con apposito provvedimento del Funzionario responsabile del tributo.
2. La concessione della dilazione è subordinata all'applicazione degli interessi moratori ed alla presentazione di apposita polizza fideiussoria, bancaria ed assicurativa, per importi superiori a Euro 5.000.

#### **Art. 29 - Modalità di notificazione**

1. Gli avvisi di accertamento, i provvedimenti istruttori, di rimborso e sanzionatori possono essere notificati mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite il Servizio dei Messaggi Comunali o tramite l'Ufficiale Giudiziario o tramite gli strumenti multimediali certificati (PEC).

#### **Art. 30 - Entrata in vigore del regolamento**

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012

Letto approvato e sottoscritto

Il Segretario Comunale  
Dott. GIATTINI DR. ETTORE

Il Sindaco  
Dott. CARNEVALI CARLO

Prot. N.

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi e diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dalla stessa pubblicazione a norma dell'art. 134, 3<sup>a</sup> comma, del T.U. ORDINAMENTO EE.LL. approvato con D.L.gvo 18.8.2000 n. 267.

Montefano li, 26-06-12

Il Segretario Comunale  
F.to Dott. GIATTINI DR. ETTORE

ESTREMI DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

[ ] decorso di 10 giorni dalla pubblicazione dal.....

Montefano li,

Il Segretario Comunale  
F.to Dott. GIATTINI DR. ETTORE

La presente copia è conforme all'originale esistente presso questo ufficio.

Montefano li,

Il Segretario Comunale  
Dott. GIATTINI DR. ETTORE